

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
97/C 330/01	ECU.....	1
97/C 330/02	Aiuti di Stato — C 44/97 (ex NN 78/97) — Spagna <sup>(1)</sup> .....	2
97/C 330/03	Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio relativa al caso n. IV/34.796 — Canon/Kodak <sup>(1)</sup> .....	10
97/C 330/04	Nomina dei membri della sezione specializzata «acquacoltura» del comitato consultivo per la pesca.....	15
97/C 330/05	Notifica preventiva di una concentrazione [Caso n. IV/M.1013 — Shell UK Ltd/Gulf Oil (Great Britain) Ltd] <sup>(1)</sup> .....	17
97/C 330/06	Comunicazione della Commissione relativa al calcolo della quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, definito nella direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.....	18
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
97/C 330/07	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33/CE sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore <sup>(1)</sup> .....	19

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

(97/C 330/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

	31. 10. 1997	ottobre (2)		31. 10. 1997	ottobre (2)
Franco belga e lussemburghese	40,6255	40,5894	Marco finlandese	5,91487	5,89698
Corona danese	7,49544	7,49217	Corona svedese	8,56667	8,47984
Marco tedesco	1,96968	1,96767	Sterlina inglese	0,682455	0,686745
Dracma greca	310,023	309,904	Dollaro USA	1,14277	1,12032
Peseta spagnola	166,376	166,076	Dollaro canadese	1,60605	1,55282
Franco francese	6,59745	6,60102	Yen giapponese	137,384	135,511
Sterlina irlandese	0,760985	0,762570	Franco svizzero	1,59759	1,62592
Lira italiana	1933,64	1927,77	Corona norvegese	7,97426	7,92649
Fiorino olandese	2,22075	2,21689	Corona islandese	81,2511	80,1144
Scellino austriaco	13,8641	13,8489	Dollaro australiano	1,62904	1,55406
Scudo portoghese	201,139	200,441	Dollaro neozelandese	1,83489	1,76166
			Rand sudafricano	5,50473	5,28047

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

(2) La media mensile dei tassi dell'ecu sarà pubblicata ogni fine mese.

## AIUTI DI STATO

C 44/97 (ex NN 78/97)

Spagna

(97/C 330/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)*

**Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli altri Stati membri ed ai terzi interessati, riguardante aiuti concessi alle società del gruppo Magefesa e alle società ad esse subentrate**

Con la lettera sotto riprodotta la Commissione ha comunicato al governo spagnolo la propria intenzione di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2.

«I

Nel 1989 la Commissione aveva adottato una decisione negativa in materia di aiuti al gruppo Magefesa, fabbricante di articoli casalinghi.

Dal 1984 Magefesa si era articolato in una rete complessa formata da due holding e da un gruppo di imprese:

- Holding Magefesa, che comprendeva la società madre Manufacturas Generales de Ferreteria SA (Magefesa), le società industriali Cubertera del Norte SA (Cunosa), Manufacturas Inoxidables Gibraltar SA (MIGSA), Industrias Domésticas SA (Indosa), Investigación y Desarrollo Udala SA e la società Las Mimosas SA (Inlamisa) tramite la quale Magefesa partecipava al capitale di Edificios y Naves Industriales (ENISA) e Tefal Española SA;
- Holding Licasa, che comprendeva la Industrial Cuchillería Alavesa SA (Licasa Patrimonial SA), Manufacturas Gur SA (GURSA), Alberdi Hermanos SA (Albersa) e Licasa Industrial SA;
- varie società del gruppo (Magefesa, Cunosa, MIGSA, Indosa) formavano inoltre un gruppo commerciale, Agrupación de Empresas "Magefesa", tramite il quale acquistavano le materie prime e commercializzavano la propria produzione.

Magefesa ha occupato una quota considerevole del mercato spagnolo fino al 1983, data dopo la quale ha cominciato a versare in difficoltà finanziarie. Secondo le autorità spagnole, nel 1983 sono state ipotecate tutte le attività del gruppo, compreso il marchio della società. Il fatturato è sceso da 8 037 milioni di ESP nel 1984 a 1 979 milioni di ESP nel 1986. Alla fine di tale anno le perdite erano pari a circa 15 000 milioni di ESP, mentre il patri-

monio netto delle imprese ammontava a - 11 000 milioni di ESP. Magefesa si trovava sull'orlo del fallimento.

Per impedire tale esito, è stata incaricata di assumere la gestione un'impresa di consulenza privata, Gestiber. Questa ha elaborato un programma di azione che tra le altre misure prevedeva una riduzione dell'organico del gruppo, composto di 3 100 addetti. L'attuazione del programma comportava fra l'altro la concessione di aiuti, sia del governo spagnolo che di varie autorità delle comunità autonome (Paese Basco, Cantabria e Andalusia) in cui erano situate imprese di Magefesa.

Le comunità autonome interessate hanno creato tre società interposte, Ficodesa nel Paese Basco, Gemacasa in Cantabria e Manufacturas DAMMA in Andalusia. Queste società controllavano l'utilizzazione degli aiuti e l'attuazione del piano ed assicuravano il continuo funzionamento delle società di Magefesa impedendo ai creditori di far valere i propri crediti sulle risorse finanziarie e scorte dell'impresa. A tal fine, sulla base di accordi congiunti le società interposte commercializzavano l'intera produzione di Magefesa precedentemente acquistata presso le imprese singole e, al contempo, amministravano i fondi, le materie prime e i semilavorati di cui abbisognavano le società industriali, che venivano rifornite a mano a mano che avanzavano i lavori o in funzione delle spese debitamente giustificate.

Nel 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia in cui si asseriva che Magefesa aveva ricevuto aiuti di Stato. La Commissione ha avviato una procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nel 1988 ed ha accertato l'esistenza dei seguenti aiuti:

- garanzie su prestiti per un totale di 1 580 milioni di ESP (972 milioni di ESP dalle autorità basche, 512 milioni di ESP dalle autorità cantabriche e 96 milioni di ESP dalle autorità andaluse);
- un prestito agevolato per 2 085 milioni di ESP proveniente dal Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) per il pagamento di indennizzi ai lavoratori licenziati nel quadro del piano di azione. L'accordo raggiunto tra Magefesa e il Fogasa per il rimborso del prestito pre-

vedeva un periodo di otto anni per il rimborso in quote annue crescenti con un tasso di interesse del 10,5 %. Il 51 % del capitale sarebbe stato rimborsato negli ultimi due anni e tutti gli interessi maturati sarebbero stati versati con l'ultimo pagamento;

- sovvenzioni non rimborsabili per un totale di 1 104 milioni di ESP (803 milioni dalle autorità basche, 262 milioni dalle autorità cantabriche e 30 milioni dalle autorità andaluse).

La Commissione ha adottato una decisione finale negativa il 20 dicembre 1989, ritenendo che l'aiuto fosse incompatibile con il mercato comune in quanto non soddisfaceva le condizioni fissate per l'applicabilità di una qualsiasi delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3. La Commissione ha concluso che la società non disponeva di un piano di ristrutturazione atto a garantire la futura efficienza economico-finanziaria.

Il governo spagnolo è stato invitato a recuperare gli aiuti ai sensi dell'articolo 2 della decisione:

- le garanzie su prestiti per 1 580 milioni di ESP avrebbero dovuto essere annullate;
- il prestito agevolato concesso da Fogasa avrebbe dovuto essere convertito in un credito a condizioni di mercato per quanto riguardava sia il tasso d'interesse che le condizioni di rimborso, oppure si sarebbe dovuta adottare qualsiasi altra misura adeguata a garantire la totale abolizione degli elementi di aiuto;
- avrebbe dovuto essere recuperato l'importo di 1 104 milioni di ESP erogato in sovvenzioni.

La decisione ha assunto carattere definitivo dopo due mesi e non è mai stata impugnata dal governo spagnolo.

## II

La Commissione ha chiesto informazioni al governo spagnolo circa il recupero degli aiuti incompatibili con lettere in data 19 giugno 1990, 3 agosto 1990, 13 settembre 1991, 27 luglio 1992, 21 aprile 1993, 14 dicembre 1993 e 25 gennaio 1994. Il governo spagnolo ha risposto con lettere in data 31 luglio 1990, 3 agosto 1990, 9 novembre 1990, 21 dicembre 1990, 23 ottobre 1991, 22 novembre 1991, 5 ottobre 1992, 7 luglio 1993, 10 gennaio 1994 e 7 aprile 1994. Dopo quest'ultima data la Commissione non ha più ricevuto informazioni circa il recupero degli aiuti.

All'epoca dell'ultima lettera inviata dal governo spagnolo (1994), la situazione in merito al recupero degli aiuti era la seguente:

- prestito agevolato di 2 085 milioni di ESP da parte del Fogasa: secondo il governo spagnolo il Fogasa aveva versato appena 1 747 milioni di ESP rispetto ai 2 045 milioni inizialmente previsti. Era stato deciso di convertire il prestito in un credito a condizioni di mercato.

- All'epoca in cui la Commissione ha ricevuto le ultime informazioni, nel 1994, il Fogasa aveva recuperato 41 milioni di ESP. Secondo il governo spagnolo dovevano ancora essere recuperati circa 2 145 milioni di ESP (1 706 milioni di capitale, più 383 milioni di interessi maturati, più 56 milioni di interessi su 284 milioni di ESP dovuti e non ancora versati).

Era stato ottenuto il sequestro preventivo dei marchi commerciali di Magefesa per un totale di 502 milioni di ESP, ma vi era stata una decisione del tribunale a favore di un altro creditore (la Previdenza sociale) contro la quale era stato presentato un ricorso. Esso aveva inoltre proposto opposizione al fine di acquisire i cespiti di Magefesa per un totale di 104 milioni di ESP;

- aiuti delle autorità basche (garanzie su prestiti per 972 milioni di ESP e sovvenzioni per 803 milioni): secondo il governo spagnolo le autorità basche, unitamente alle altre due amministrazioni autonome interessate, hanno consultato il Consiglio di Stato sulle modalità di recupero degli aiuti forniti sotto forma di garanzie, senza pregiudizio dei diritti dei creditori che le avevano ricevute. Il Consiglio di Stato ha raccomandato la mobilitazione delle garanzie, il pagamento dei creditori e successivamente l'avvio di una procedura contro il debitore. Di conseguenza le autorità basche, dopo aver mobilitato le garanzie, hanno avviato una causa per il recupero degli importi. Già nel luglio del 1993 era stata avviata una procedura per gli importi totali dovuti.

In quanto alle sovvenzioni, entro l'aprile 1994 le autorità basche avevano avviato una procedura destinata a dichiarare la nullità della loro erogazione.

Fino a questo momento non è stato realizzato alcun effettivo recupero.

- Aiuti delle autorità cantabriche (garanzie su prestiti per 512 milioni di ESP e sovvenzioni per 262 milioni): secondo il governo spagnolo, entro il 1994 erano stati già avviati negoziati con gli organismi finanziari responsabili per determinare le modalità di recupero;
- aiuti delle autorità andaluse (garanzie su prestiti per 96 milioni di ESP e sovvenzioni per 39 milioni): il governo spagnolo ha affermato che i beneficiari avevano cessato la propria attività e non restavano loro né cespiti né dipendenti. Si era ritenuto che il costo di

avvio di un procedimento giudiziario avrebbe ecceduto gli importi eventualmente recuperabili.

### III

Nel febbraio 1997 la Commissione ha ricevuto sette denunce riguardanti Magefesa nelle quali si asseriva che:

- Magefesa non aveva rimborsato gli aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione nel 1989;
- Indosa, la società industriale di Magefesa situata nel Paese Basco, era stata dichiarata in fallimento con continuazione dell'esercizio nel 1994 e da allora non aveva pagato né tasse né contributi di sicurezza sociale per un importo totale di 2 000 milioni di ESP. Nel quadro del fallimento di Indosa era stata creata una nuova società, Indosa Derio SL, il cui amministratore era uno dei tre curatori responsabili della procedura fallimentare di Indosa. Indosa Derio SL, che nel maggio 1996 aveva cambiato la propria denominazione in Compañía de Menaje Doméstico SL, commercializzava la produzione della fallita Indosa;
- Indosa, le cui vendite erano ammontate nel 1996 a 2 500 milioni di ESP, aveva chiesto nuovi aiuti al Fogasa, al ministero spagnolo del Lavoro e degli Affari sociali e al governo autonomo basco per finanziare la riduzione del proprio organico. Il governo basco intendeva concedere a Indosa una garanzia su un prestito per 1 000 milioni di ESP destinato a coprire un prefinanziamento in attesa dell'esborso di un importo equivalente che la società avrebbe dovuto ricevere dal ministero del Lavoro e degli Affari sociali e dal Fogasa.

I ricorrenti asserivano che i prezzi praticati dalle società di Magefesa ancora attive sul mercato erano inferiori di una percentuale situata tra il 10 e il 70 % a quelli dei concorrenti, e che a rendere possibile tale situazione era il vantaggio conferito sia dal mancato recupero degli aiuti dichiarati incompatibili nel 1989, sia dal fatto che l'impresa non faceva fronte ai suoi obblighi finanziari e fiscali. I ricorrenti evidenziavano la distorsione di concorrenza causata da questi elementi e il fatto che alcuni concorrenti venivano estromessi dal mercato, trovandosi nell'impossibilità di competere in queste condizioni.

Con lettera in data 27 febbraio 1997 la Commissione ha invitato il governo spagnolo a fornire una descrizione particolareggiata degli importi di aiuto recuperati, delle eventuali azioni intraprese dalle autorità per rendere completo il recupero se esso non era stato totale, e di fornire informazioni relative alla situazione attuale di tutte le imprese che formavano il gruppo Magefesa, oltre a confermare le asserzioni fatte dai ricorrenti circa i nuovi aiuti ricevuti da Magefesa e la sua politica in materia di prezzi. Dopo una lettera di sollecito inviata il

10 aprile 1997, il governo spagnolo ha risposto con lettera del 23 aprile 1997. Il 6 giugno 1997 si è svolta una riunione con il governo basco per esaminare la situazione di Indosa.

Secondo il governo spagnolo, per quanto riguarda il prestito agevolato concesso dal Fogasa non vi sono cambiamenti in relazione al sequestro dei marchi. In quanto al procedimento giudiziario, nel 1995 è stata raggiunta una decisione positiva ma la sua esecuzione viene bloccata perché le società in questione sono soggette a procedura fallimentare.

Non sono emerse novità neppure per quanto riguarda l'aiuto della autorità basche. Queste sostengono di aver fatto il possibile per effettuare il recupero ma di trovarsi ostacolate dal fatto che i debitori sono stati dichiarati in fallimento e che non vi sono attività libere da gravami.

In quanto agli aiuti del governo cantabrico, è stata incaricata del recupero Gemacasa, la società interposta costituita in Cantabria per ricevere e amministrare gli aiuti destinati a GURSE e Cunosa; Gemacasa è però giunta alla conclusione che, dato il fallimento e l'inattività delle imprese e l'assenza di attività libere da gravami, sarebbe stata vana qualsiasi azione mirante al recupero degli aiuti.

Nella lettera sopra citata il governo spagnolo aveva dichiarato che le informazioni relative al recupero degli aiuti da parte delle autorità andaluse sarebbero state inviate entro breve tempo, ma finora la Commissione non ha ricevuto alcuna comunicazione in tal senso.

Sebbene la Commissione avesse richiesto una quantificazione degli importi effettivamente recuperati e di quelli ancora in sospeso, non è stata sinora fornita alcuna disaggregazione di questo genere.

### IV

La Commissione non ha potuto ottenere dal governo spagnolo informazioni chiare e complete circa la situazione delle diverse società del gruppo Magefesa e di quelle eventualmente ad esse subentrate, pur avendo chiesto tali informazioni in forma dettagliata.

Stando alle informazioni sinora disponibili, nonché a quanto comunicato dai ricorrenti, la situazione sembra essere la seguente:

- a) Gestiber ha continuato a gestire il gruppo Magefesa fino al 1994, anno in cui i dipendenti delle imprese che formavano la holding Magefesa (una delle due che facevano parte del gruppo) hanno chiesto con varie azioni legali la dichiarazione di fallimento coatto, asserendo che vi erano state carenze di gestione da

parte di Gestiber. Le seguenti società sono state dichiarate fallite:

- Cunosa, il 13 aprile 1994;
- Indosa, il 19 aprile 1994;
- Magefesa, il 28 ottobre 1994;
- Ficodesa (la società interposta costituita nel Paese Basco) il 19 gennaio 1995.

A tutti i fallimenti è stato attribuito effetto retroattivo al 28 ottobre 1986, data alla quale Gestiber aveva presentato il suo programma d'azione (ad eccezione di Ficodesa, il cui fallimento ha avuto effetto retroattivo al 29 aprile 1994).

- b) La Commissione non ha potuto accertare chiaramente la situazione attuale delle altre società del gruppo, data l'assenza di informazioni da parte delle autorità spagnole. Secondo i ricorrenti, MIGSA e GURSA sono semplicemente inattive, dato che nessuno dei creditori principali (che secondo i ricorrenti sono enti pubblici) ha avviato una procedura per la dichiarazione di fallimento e la liquidazione. Pare che per il momento le attività di entrambe le imprese vengano utilizzate da altre società create dai loro ex dipendenti, Vitrinor SAL nel caso di GURSA e Isidur SAL nel caso di MIGSA. Non sono disponibili informazioni circa il modo in cui tali attività sarebbero state trasferite da una società all'altra.
- c) Secondo i ricorrenti, Indosa è stata dichiarata fallita con continuazione dell'esercizio. Una nuova società, Indosa Derio SL, è stata costituita dalla stessa Indosa (dopo la dichiarazione di fallimento) e da due dei curatori incaricati della procedura fallimentare. Attualmente l'impresa in questione è denominata Compañía de Menaje Doméstico SL ed è amministrata da uno dei suddetti curatori.
- d) Compañía de Menaje Doméstico SL fornisce materie prime alla fallita Indosa, che si incarica della fabbricazione dei prodotti. Questi vengono poi commercializzati da Compañía de Menaje Doméstico SL a prezzi inferiori a quelli del mercato, principalmente tramite grandi supermercati. Sempre secondo i ricorrenti, Indosa non avrebbe pagato né imposte (IVA compresa) né contributi di sicurezza sociale da quando è stata dichiarata fallita. I ricorrenti sottolineano l'effetto di particolare distorsione che tale situazione produce sul mercato.
- e) La Commissione non ha potuto ottenere informazioni dal governo spagnolo sui rapporti tra le società Indosa e Indosa Derio SL (attualmente Compañía de Menaje Doméstico SL), né dispone di informazioni circa i rapporti tra Cunosa e Compañía de Cubiertos SL, che attualmente prosegue le attività della prima, ora fallita. Non è chiaro inoltre se anche in questo caso, come per Indosa, si tratti di continuazione dell'esercizio.
- f) La Commissione non ha ottenuto informazioni chiare circa lo status o la proprietà attuali delle attività del gruppo Magefesa, in particolare del marchio Magefesa.
- g) La Commissione non ha neppure potuto ottenere informazioni chiare dal governo spagnolo circa l'asserzione dei ricorrenti secondo la quale, successivamente al fallimento, le società di Magefesa ancora attive non avrebbero pagato imposte e praticano prezzi inferiori a quelli dei loro concorrenti. Le informazioni fornite si riferiscono unicamente ai contributi di sicurezza sociale, a proposito dei quali il governo spagnolo ha comunicato che:
- Indosa è stata dichiarata fallita nel 1994. La Previdenza sociale ha incluso i propri crediti nella massa fallimentare. Non vi è menzione della situazione in cui verserebbe la società Compañía de Menaje Doméstico SL per quanto riguarda la Previdenza sociale;
  - Cunosa è stata anch'essa dichiarata fallita nel 1994 e, come nel caso precedente, la Previdenza sociale ha incluso i propri crediti nella massa fallimentare. La Compañía de Cubiertos SL, costituita dai dipendenti di Cunosa, prosegue le attività di quest'ultima. Secondo il governo spagnolo, questa società paga i contributi di sicurezza sociale;
  - Gursa ha cessato l'attività nel 1994. La Previdenza sociale non è riuscita a recuperare i propri crediti a causa dell'assenza di attività libere da oneri. Il 27 marzo 1995 gli ex dipendenti di GURSA hanno costituito una società, Vitrinor SAL, che svolge la stessa attività e utilizza la stessa sede e gli stessi macchinari di GURSA. La Previdenza sociale ha cercato di far riconoscere Vitrinor come società subentrata a GURSA, ma l'ispettato del lavoro ha deciso che non sussistevano le condizioni per una surrogazione di Vitrinor nei debiti di GURSA. Il 27 dicembre 1996 il credito verso GURSA è stato dichiarato irrecuperabile;
  - una situazione analoga si è verificata nel caso di Manufacturas Inoxidables Gibraltar SA (MIGSA). Questa società ha cessato l'attività nel 1993. Come nel caso di GURSA, la Previdenza sociale non ha potuto recuperare i propri debiti a causa dell'assenza di attività libere da gravami. Nel febbraio 1994 gli ex dipendenti di MIGSA hanno costituito

una nuova impresa, Industrias Domésticas Inoxidables SAL (Isidur). Anche Isidur svolge la stessa attività e dispone degli stessi impianti e macchinari di MIGSA, e anche in questo caso la Previdenza sociale ha cercato di fare riconoscere Isidur come società subentrata a quella precedente. Anche questo tentativo è stato respinto dall'ispettorato del lavoro, per le stesse ragioni che nel caso precedente.

Il governo spagnolo non ha fornito alcuna analisi quantitativa né dei debiti totali delle società ancora attive, né degli importi che, secondo le informazioni da esso stesso comunicate, la Previdenza sociale ha tentato di recuperare.

Per quanto riguarda le asserzioni dei ricorrenti, secondo le quali Indosa avrebbe chiesto nuovi aiuti al Fogasa e al ministero del Lavoro e degli Affari sociali, e il governo basco avrebbe l'intenzione di concedere una garanzia di 1 miliardo di ESP per un prefinanziamento, in attesa dell'esborso di un importo equivalente, il governo spagnolo ha confermato che nel settembre 1996 Indosa ha chiesto alle autorità basche di studiare i modi atti a sovvenzionare la partenza di 120 lavoratori tramite prepensionamento.

Il costo sarebbe stato coperto, in prospettiva, dalle stesse maestranze di Indosa, che avrebbero utilizzato a tal fine i salari ancora da pagare e l'indennità di liquidazione che avrebbero ricevuto dal Fogasa, e dal ministero del Lavoro e degli Affari sociali tramite il versamento di aiuti eccezionali ed un sistema denominato "Contador a cero" (contatore a zero). Si trattava di ricevere dal governo basco una garanzia di 804 milioni di ESP destinati a coprire un finanziamento per lo stesso importo, che i dipendenti avrebbero dovuto ricevere dal Fogasa e dal ministero del Lavoro, in attesa dell'effettivo pagamento della somma equivalente. Indosa prevede di ottenere i seguenti importi:

<i>(in milioni di ESP)</i>	
Ministero del Lavoro	385
Fogasa (indennità di prepensionamento)	186,7
Fogasa (salari da versare a coloro che vanno in pensione)	61,5
Fogasa (resto dei salari da versare)	172,8
Totale	806

Secondo le informazioni comunicate dal governo spagnolo, l'obiettivo è di trovare una soluzione all'attuale situazione di fallimento e consentire in tal modo la presentazione di offerte di terzi per l'acquisizione della società. Il governo spagnolo afferma che la situazione della

società, pur restando delicata, è migliorata grazie ad un recupero considerevole sia del fatturato che del cash-flow positivo.

V

Per quanto riguarda le società del gruppo Magefesa sulle quali dispone attualmente di alcune informazioni, la Commissione osserva che esse sono o fallite (come Indosa e Cunosa) o inattive (come GURSA e MIGSA).

A detta dei ricorrenti, Indosa non ha pagato né imposte né contributi sociali da quando è stata dichiarata fallita, sebbene continui ad essere attiva sul mercato. La Commissione non è stata in grado di ottenere dal governo spagnolo informazioni circa la veridicità di queste informazioni. Per quanto riguarda i contributi di sicurezza sociale, il governo spagnolo ha comunicato alla Commissione che i crediti corrispondenti erano stati iscritti nel fallimento di Indosa e Cunosa e dichiarati irrecuperabili nei casi di GURSA e MIGSA. Tali informazioni non menzionano in alcun modo i pagamenti che corrispondono al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento del 1994 per le società ancora attive.

La Commissione ritiene che il mancato recupero di imposte e contributi sociali si traduca di fatto in trasferimento di risorse pubbliche al beneficiario, conferendo a quest'ultimo un vantaggio competitivo, dato che, a differenza dei suoi concorrenti, non deve coprire tali voci di spesa come sarebbe tenuto a fare in circostanze normali.

Per la Commissione il mancato recupero delle imposte e dei contributi sociali esigibili, come nel caso Indosa, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, in quanto falsa la concorrenza favorendo le imprese beneficiarie. Gli aiuti concessi a Indosa sotto forma di mancato recupero delle tasse e dei contributi devono inoltre essere considerati illegali, dato che non sono stati notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3.

I ricorrenti sottolineano il particolare effetto distorsivo di tali aiuti su un mercato molto competitivo, in cui le società di Magefesa competono tuttora attivamente vendendo i loro prodotti a prezzi sensibilmente inferiori a quelli del mercato.

Per quanto riguarda la garanzia di 804 milioni di ESP che la autorità basche intendono concedere a Indosa per coprire un prefinanziamento in attesa dei pagamenti del Fogasa e del Ministero del lavoro, la Commissione ritiene che, qualora concessa, tale garanzia costituirebbe anch'essa un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, poiché, data la situazione falli-

mentare di Indosa, nessuna banca sarebbe disposta a concedere tale prestito in assenza di garanzie.

Stando alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione non può accertare se tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune in forza di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. La Commissione inoltre non dispone di informazioni sufficienti ad accertare l'importo esatto degli aiuti concessi alle varie società del gruppo Magefesa, la loro situazione attuale e futura o l'esistenza di società ad esse eventualmente subentrate, pur avendo richiesto tali informazioni alle autorità spagnole.

In quanto ai pagamenti che Indosa dovrebbe ricevere dal Fogasa e dal ministero del Lavoro, la Commissione non dispone delle informazioni necessarie a determinarne la base giuridica e l'eventuale presenza di elementi di aiuto di Stato.

Nelle sentenze relative alle cause 301/87, Francia contro Commissione, e 324/90, Germania e Pleuger Worthington GmbH contro Commissione, la corte di giustizia ha statuito che la Commissione può emettere una decisione provvisoria in cui ingiunge allo Stato membro interessato di fornirle, entro un periodo di tempo determinato, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari a consentirle di esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. La Commissione ritiene pertanto necessario intimare formalmente al governo spagnolo di fornirle tutte le informazioni necessarie a consentirle di chiarire gli aspetti del caso che finora non le è stato possibile accertare, in assenza delle informazioni richieste.

Nella stessa giurisprudenza la Corte di giustizia ha inoltre statuito che, una volta accertata la concessione o modifica degli aiuti senza previa notifica, la Commissione ha facoltà di promulgare una decisione provvisoria in cui fa obbligo allo Stato membro in questione di sospendere immediatamente il pagamento di tali aiuti in attesa delle conclusioni dell'esame degli stessi. Non si può per ora escludere che, una volta chiaramente identificati gli aiuti concessi alle varie società di Magefesa o a quelle ad esse subentrate, la Commissione ritenga necessario ingiungere al governo spagnolo di sospendere immediatamente il pagamento fino a quando la Commissione non sia pervenuta ad una conclusione, qualora il governo spagnolo non rispetti l'effetto sospensivo dell'avvio della procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE. La Corte di giustizia ha riconosciuto tale effetto nelle sentenze pronunciate nelle cause 312/90, Spagna contro Commissione, e 47/91, Italia contro Commissione.

Nella sentenza del 15 maggio 1997 nella causa 355/95, Germania e Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione, la Corte di giustizia ha statuito che nel valutare la compatibilità di un nuovo aiuto la Commissione può tener conto del mancato recupero di un aiuto in-

compatibile precedentemente elargito allo stesso beneficiario e dell'effetto cumulativo di distorsione che una tale situazione porrebbe in essere sul mercato. Pertanto, nel quadro della procedura avviata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione dovrà considerare la compatibilità di tutti gli aiuti concessi alle società del gruppo Magefesa e a quelle ad esse subentrate alla luce di quanto avvenuto nel caso del recupero degli aiuti dichiarati incompatibili dalla decisione del 20 dicembre 1989.

La Commissione non è riuscita ad ottenere dal governo spagnolo informazioni sufficienti a determinare l'importo effettivamente recuperato. Dalle informazioni attualmente a sua disposizione sembra che si tratti finora di una somma estremamente modesta. La Commissione osserva che ad impedire sia al Fogasa che alle autorità del Paese Basco e della Cantabria di recuperare effettivamente gli aiuti è stata soprattutto la situazione fallimentare delle società beneficiarie (nel caso di Indosa e Cunosa) o la loro inattività unitamente all'assenza di attività libere da gravame (nel caso di GURSA o MIGSA). La Commissione osserva inoltre che non sono ancora state inviate le informazioni relative all'aiuto che deve essere recuperato dalle autorità regionali andaluse, informazioni promesse nella lettera del 23 aprile 1996.

Secondo il governo spagnolo la situazione fallimentare con continuazione dell'esercizio è riconosciuta nel sistema giuridico spagnolo, in cui la dichiarazione di fallimento non comporta necessariamente la liquidazione dell'impresa.

Il governo spagnolo asserisce che la situazione fallimentare con proseguimento dell'attività di Indosa è dovuta ad una decisione giudiziaria sulla quale esso non ha alcun controllo e che il diritto fallimentare spagnolo, in linea con il diritto comparato, stabilisce che una dichiarazione di fallimento non comporti necessariamente la cessazione delle operazioni commerciali e la successiva liquidazione dell'impresa. Il governo spagnolo ritiene possibile mantenere in attività la società fallita in considerazione di altri interessi pubblici, come l'esistenza e la conservazione di posti di lavoro.

La Commissione non può attualmente accettare siffatte argomentazioni. Secondo le informazioni di cui dispone attualmente, la legislazione spagnola non contiene alcuna disposizione in materia di fallimento con continuazione dell'esercizio. Nel caso in oggetto una tale situazione è stata resa possibile dal consenso di tutti i creditori dell'impresa all'epoca della dichiarazione di fallimento: essi erano cioè tutti disposti a consentire la continuazione dell'esercizio dell'impresa. Va ricordato che nel caso di Indosa (e probabilmente anche in tutti gli altri casi, sebbene la Commissione non abbia potuto ottenere informazioni in merito) la maggioranza dei creditori appartiene al settore pubblico. La Commissione ritiene pertanto che sia stata la volontà dei creditori, e non soltanto la deci-

sione giudiziaria, a consentire alle imprese in questione di continuare la propria attività sul mercato.

Inoltre, secondo la legge spagnola in vigore, in una situazione fallimentare l'amministrazione delle attività dell'impresa è affidata ai curatori, cui spetta intraprendere le iniziative necessarie a consentire il pagamento dei creditori, anche procedendo se del caso alla vendita di cespiti. I curatori sono nominati dai creditori e agiscono in loro nome. Sebbene sia vero — stando alle informazioni attualmente disponibili alla Commissione — che essi non sono obbligati a procedere direttamente ad una tale vendita ma possono aspettare un momento più propizio, è ovvio che nella loro azione è presente un elemento discrezionale, il che conferma le conclusioni succitate della Commissione.

La Commissione osserva che, nei casi sui quali dispone di informazioni, le perdite delle imprese hanno comportato o la loro inattività e l'utilizzo dei loro cespiti da parte di un'impresa formata dagli ex dipendenti (come nel caso di GURSA e MIGSA) o il fallimento con continuazione dell'esercizio, il che significa che, seppure tecnicamente in stato fallimentare, l'impresa può continuare ad essere attiva sul mercato (come nel caso di Indosa).

Nel primo caso i creditori non hanno neppure avviato la procedura volta ad ottenere la dichiarazione fallimentare. Nelle informazioni inviate alla Commissione si ammette che tali imprese non dispongono di attività libere da gravami con le quali far fronte ai propri debiti, cosicché il governo spagnolo ritiene inutile avviare una qualsiasi procedura di recupero. La Commissione non dispone di informazioni circa il modo in cui le attività sono state trasferite alle società costituite dagli ex dipendenti.

Va osservato che i ricorrenti dissentono dalle valutazioni effettuate dall'Ispettorato del lavoro, e cioè che in questi ultimi due casi non sussistono le condizioni per la surrogazione delle imprese create dagli ex dipendenti nei crediti di GURSA e MIGSA anche se, secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, esse utilizzano gli stessi impianti, gli stessi macchinari e gli stessi utensili. L'atteggiamento dell'Ispettorato del lavoro sembra evidenziare ancora una volta il fatto che nel caso in oggetto il recupero degli aiuti incompatibili non ha rappresentato la priorità più pressante per il governo spagnolo. È inoltre difficile capire come sia possibile ritenere che non vi sia surrogazione in casi in cui le imprese utilizzano gli stessi impianti, macchinari, utensili e dipendenti.

Nel secondo caso (Indosa), sebbene la procedura fallimentare sia stata intrapresa i creditori hanno consentito la continuazione dell'esercizio dell'impresa. Secondo i ricorrenti la società produce tuttora e la sua produzione è venduta tramite un'impresa di cui è in parte proprietaria

la stessa Indosa, e il cui attuale amministratore unico è uno dei curatori designati nel fallimento di Indosa.

Stando alle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione ritiene che vi sia assenza di effettivo recupero degli aiuti dichiarati incompatibili nella sua decisione del 1989, e che ciò sia dovuto più a mancanza di volontà da parte delle autorità responsabili che ad un'impossibilità giuridica conseguente al fallimento dei beneficiari. Va inoltre ricordato che, anche se il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione deve essere effettuato conformemente alla legislazione nazionale in vigore nei singoli casi, nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha statuito che un tale recupero deve avvenire nel rispetto delle pertinenti norme procedurali dell'ordinamento nazionale, a patto però che dette norme vengano applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario. Eventuali difficoltà di ordine procedurale o d'altro genere, relative all'attuazione della misura, non possono avere alcuna influenza sulla sua legittimità<sup>(1)</sup>.

La Commissione esaminerà pertanto la compatibilità dei nuovi aiuti concessi alle imprese di Magefesa o ai suoi successori alla luce dell'eventuale mancato recupero degli aiuti dichiarati incompatibili nel 1989.

## VI

Di conseguenza la Commissione comunica con la presente al governo spagnolo che ha deciso:

- di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti degli aiuti ricevuti dal gruppo Magefesa e dalle società ad esso subentrate successivamente al 1989;
- di intimare al governo spagnolo di fornire, entro trenta giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, tutte le informazioni atte a permettere alla Commissione di valutare l'esistenza di nuovi aiuti alle imprese del gruppo Magefesa o delle società ad esso subentrate e la loro eventuale incompatibilità con il mercato comune sulla base di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. Il governo spagnolo dovrà in particolare presentare le seguenti informazioni:
  - una quantificazione precisa degli importi degli aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione nella sua decisione del 20 dicembre 1989 che sono stati finora effettivamente recuperati. Qualora il recupero non sia completo, saranno richieste una quantificazione degli importi in sospeso e informazioni relative alle iniziative eventualmente intraprese dal governo spagnolo per recuperare tali

<sup>(1)</sup> Causa 142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959.

somme oltre ad una quantificazione precisa degli importi che, secondo il governo spagnolo, la Previdenza sociale avrebbe cercato di recuperare nei casi di Indosa, Cunosa, GURSA e MIGSA e, infine, informazioni relative alle misure adottate dal governo autonomo andaluso per procedere al recupero, come promesso nella lettera delle autorità spagnole dal 23 aprile 1997;

- informazioni relative all'attuale situazione delle attività di Magefesa, con particolare riferimento al marchio "Magefesa";
- informazioni relative all'attuale situazione di tutte le società del gruppo Magefesa, delle società eventualmente subentrate a tali società e, all'occorrenza, il rapporto giuridico esistente tra queste e le società originarie, nonché alle circostanze in cui potrebbe essere avvenuto il trasferimento di eventuali attività. In caso di fallimento o inattività delle società, dovrà essere fornito un elenco dei creditori in cui si precisino l'importo e l'ordine di preferenza dei crediti;
- il numero di dipendenti delle diverse società del gruppo Magefesa ancora attive o di quelle ad esse subentrate;
- informazioni circa il rapporto tra Indosa (fallita) e Indosa Derio SL, attualmente Compañía de Menaje Doméstico SL e le condizioni alle quali la seconda commercializza la produzione della prima, come asserito nelle denunce pervenute alla Commissione. Saranno inoltre richieste informazioni sul rapporto fra Cunosa (fallita) e la Compañía de Cubiertos SL, in cui si specifichi se anche nel caso di Cunosa si tratti di un fallimento con continuazione dell'esercizio;
- una quantificazione precisa dei debiti di Indosa (fallita) o di qualsiasi altra società del gruppo Magefesa o, eventualmente, di quelle ad esse subentrate, per quanto riguarda le imposte (comprese IVA e imposta sul reddito) e contributi di sicurezza sociale non versati, o eventuali altri debiti nei confronti di enti pubblici a partire dal 1989;
- informazioni relative agli aiuti che il Fogasa e il ministero del Lavoro concederanno a Indosa per finanziare la riduzione dell'organico;

- informazioni su eventuali altri aiuti che le autorità spagnole possono aver fornito o intendono fornire a qualsiasi società del gruppo Magefesa o a società ad esse subentrate.

Conformemente alle succitate sentenze della Corte di giustizia nelle cause 301/87 e 342/90, qualora il governo spagnolo non si conformasse alla presente decisione omettendo di fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione della compatibilità degli aiuti in questione entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla notifica, la Commissione potrebbe adottare una decisione definitiva sulla base delle informazioni di cui dispone.

Nel quadro della procedura le autorità spagnole sono pertanto invitate a presentare, entro un mese dalla notifica della presente lettera, le loro osservazioni unitamente alle altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione del caso.

La Commissione ricorda al governo spagnolo l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e richiama la sua attenzione sulla comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, e sulle lettere inviate a tutti gli Stati membri il 4 marzo 1991 e 22 febbraio 1995, in cui si avverte che l'impresa beneficiaria può essere tenuta a restituire eventuali aiuti concessi indebitamente, in conformità delle procedure fissate dal diritto nazionale, maggiorati degli interessi calcolati alla data di riferimento utilizzata per gli aiuti regionali e a decorrere dalla data alla quale gli aiuti sono stati versati.

La Commissione invita pertanto il governo spagnolo ad informare quanto prima le imprese interessate in merito all'avvio del procedimento e al fatto che potrebbero dover rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti.»

Con la presente la Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le proprie osservazioni in merito alle misure in questione entro un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

*Tali osservazioni saranno comunicate al governo spagnolo.*

**Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio relativa al caso n. IV/34.796 — Canon/Kodak**

(97/C 330/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**I FATTI**

**I. LA NOTIFICA**

1. Il 13 luglio 1993 la Commissione ha ricevuto notifica, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio, di due accordi per lo sviluppo e la licenza di un sistema fotografico innovativo denominato «Advanced Photographie System» (APS), conclusi il 18 novembre 1991 tra Kodak, Fuji, Canon, Minolta e Nikon, che si autodenominano le «System Developing Companies» (SDC). Questo sistema, che nel frattempo è già sul mercato, rappresenta un'alternativa ai sistemi fotografici esistenti e alla fotografia elettronica. Esso si basa su un nuovo tipo di pellicola all'alogenuro d'argento (silver halide) e consiste nello sviluppo di un nuovo tipo di macchine fotografiche e di materiale per lo sviluppo e la stampa di fotografie. L'apparecchiatura APS mira a rendere la fotografia più attraente per i consumatori tramite un incremento della capacità di trasferimento e riproduzione delle immagini e la contemporanea creazione d'interfaccia con altre apparecchiature elettroniche. Le suddette società sperano che a lungo termine l'APS divenga uno standard mondiale. Esse contano anche sul fatto che il formato ridotto e la maneggevolezza degli apparecchi incontrino il favore dei consumatori.

Secondo le parti, la cooperazione è resa necessaria dalla difficoltà di sviluppo del sistema. Questo è stato uno dei motivi per i quali si è deciso d'includere Fuji nella cooperazione inizialmente prevista tra Kodak, Canon, Minolta e Nikon. Le parti sostengono che l'accettazione dell'APS da parte del grande pubblico dipende dalla sua introduzione presso il maggior numero possibile di produttori. Nella notifica originaria le parti avevano manifestato l'intenzione di concedere licenze appena i relativi prodotti fossero pronti per essere commercializzati. Tuttavia, ai fabbricanti dei prodotti in questione che avevano espresso interesse in occasione di una prima campagna d'informazione condotta nel febbraio 1994 è stata inviata, con lettera del 28 aprile 1994, una bozza del contratto di licenza (due anni prima dell'introduzione delle nuove pellicole e delle nuove macchine fotografiche) accompagnata

da un invito ad acquisire la licenza<sup>(1)</sup>. Nel corso della procedura avviata dalla Commissione le parti hanno espresso l'auspicio che licenziatari competenti e solleciti fossero in grado di lanciare i prodotti più o meno contemporaneamente alle parti stesse. A tal fine sono stati organizzati convegni nonché un help desk per affrontare i problemi tecnici dei licenziatari.

Va notato però che la cooperazione verte unicamente sullo sviluppo degli elementi fondamentali dell'APS e non sul know-how necessario all'effettiva fabbricazione dei prodotti. Nei loro interventi presso la Commissione alcuni terzi interessati hanno chiesto in che modo le parti distinguessero i due settori.

Lo sviluppo delle caratteristiche principali del sistema APS è stato nel frattempo ultimato. Dal 22 aprile 1996 i prodotti APS sono stati introdotti sul mercato europeo da tutte le parti agli accordi e da una serie di licenziatari.

Le parti hanno chiesto alla Commissione di constatare che gli accordi non incorrono nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE o, in alternativa, che possono beneficiare di un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3.

2. La Commissione ha già pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una prima comunicazione<sup>(2)</sup> con la sintesi della notifica e l'invito ai terzi interessati a trasmettere alla Commissione le proprie osservazioni sul progetto di cooperazione.

<sup>(1)</sup> Per il settore delle macchine fotografiche Canon ha interpellato, nel febbraio 1994, 85 imprese, a 46 delle quali è stata inviata una bozza di contratto di licenza. Il contratto è stato firmato da 16 imprese. Per il settore delle pellicole Kodak ha preso contatto, sempre nel febbraio 1994, con 66 imprese, a 31 delle quali è stato inviato un contratto di licenza che è stato firmato da tre di esse. Per il settore sviluppo e stampa una bozza del relativo contratto di licenza è stata inviata a 32 delle 66 imprese contattate e 17 lo hanno firmato.

<sup>(2)</sup> GU C 68 del 5. 3. 1994, pag. 3.

Poiché le licenze sono state concesse due anni prima della data d'introduzione dell'APS, con notevole anticipo sul completamento del suo sviluppo, lo stato della cooperazione non è più quello descritto nella notificazione del 13 luglio 1993. Nel frattempo sono state apportate infatti numerose modifiche tecniche e giuridiche.

La presente comunicazione si riferisce alla forma attuale delle operazioni notificate, comprese cioè le modifiche apportate dalle parti. Alcune di queste modifiche sono frutto delle discussioni condotte con la Commissione, in taluni casi a seguito di osservazioni di terzi interessati.

## II. LE SOCIETÀ CHE HANNO SVILUPPATO IL SISTEMA (SDC)

- 3.1. La Eastman Kodak Company, Rochester, New York (Kodak) è la società madre primaria del gruppo Kodak. Le attività della società nei settori della fotografia, della fotocopia, della stampa, della buroca e del trattamento dell'immagine (per il grande pubblico e per i professionisti) sono curate dal suo comparto «Imaging and Information».
- 3.2. La Fuji Photo Film Co. Ltd, Tokyo (Fuji) è la società madre primaria del gruppo Fuji. Essa distingue le sue attività in tre settori: sistemi d'immagine, sistemi di sviluppo e stampa di fotografie e sistemi d'informazione.
- 3.3. La Canon Inc, Tokyo (Canon) è la società madre primaria del gruppo Canon, il cui comparto delle macchine fotografiche cura le attività della società in questo settore.
- 3.4. La Minolta Camera Co. Ltd, Osaka (Minolta) è la società madre primaria del gruppo Minolta, le cui attività nel settore delle macchine fotografiche sono gestite dal comparto «Optical Precision Instruments».
- 3.5. La Nikon Corporation, Tokyo (Nikon) è la società madre primaria del gruppo Nikon, le cui attività nel settore delle macchine fotografiche sono gestite dal comparto «Consumer Products».
- 3.6. Le parti collaborano nel quadro del sistema APS allo sviluppo di specifiche essenziali per l'interfaccia e l'interoperabilità di macchine fotografiche, pellicole, caricatori e altri elementi APS (cfr. paragrafo 5).

## III. PRODOTTO E MERCATO

4. Nel caso in questione i prodotti rilevanti sono costituiti da una gamma completa di materiale fotografico appartenente a tre categorie fondamentali: pellicole, macchine fotografiche e sviluppo/stampa di fotografie. Mentre sono numerosi i produttori di macchine fotografiche APS che vendono attualmente i loro prodotti in Europa, l'esperienza indica che solo quattro grandi produttori di pellicole, Agfa, Fuji, Kodak e Konica, sono riusciti finora a penetrare il mercato con le loro pellicole APS.

Questa situazione è dovuta alla struttura altamente competitiva del settore delle macchine rispetto alla struttura oligopolistica del settore delle pellicole, dominato da Kodak e Fuji. Non sorprende pertanto che le osservazioni di terzi interessati ricevute in seguito alla pubblicazione della prima comunicazione riguardassero esclusivamente le pellicole e lo sviluppo/stampa. Per questo motivo e in considerazione della posizione di mercato delle due società di sviluppo del sistema, Fuji e Kodak, la Commissione ha riservato un'attenzione particolare a questo settore.

Dal punto di vista dei produttori la dimensione geografica del mercato dei suddetti prodotti è mondiale, dato che l'APS sarà introdotto come standard a livello mondiale. Il sistema sarà utilizzato in prodotti molto simili, venduti e usati in tutti i paesi per motivi di compatibilità. Tale dimensione mondiale potrebbe essere messa in discussione dal lato della domanda, dato che i prezzi, le confezioni, le preferenze dei consumatori, le reti di distribuzione possono variare considerevolmente da una regione all'altra del mondo. Tuttavia, non è importante nel caso in oggetto stabilire se il mercato sia di dimensione mondiale o abbia una portata più limitata, poiché gli accordi non suscitano preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

Sia all'interno del SEE che a livello mondiale le parti detengono una forte posizione in vari segmenti, con quote di mercato cumulate (1995) del seguente tenore:

- per le macchine fotografiche (LS e SLR): Fuji, Canon, Kodak, Nikon, Minolta (più del 45 % nel mondo e 40 % circa nel SEE);
- per le pellicole: Fuji e Kodak (71 % circa nel mondo e 62 % nel SEE);
- per le apparecchiature e il materiale di sviluppo/stampa: Fuji e Kodak (30 % circa nel SEE).

Nonostante le loro forti posizioni le parti devono sostenere la concorrenza di produttori come Olympus, Pentax e Yashica per le macchine fotografiche (quota di mercato cumulata del 31 % nel SEE) e di Agfa e Konica, la cui presenza sul mercato delle pellicole è significativa (23 % nel SEE).

Benché le pellicole all'allogenuro d'argento si vendano tuttora molto, i mercati dei paesi industrializzati mostrano segni di maturità, quando non di saturazione. Ne sono un indizio una crescita esigua, tendente a zero, e un grado molto elevato di equipaggiamento per numero di abitanti. Questi segni di saturazione sono aggravati dalla concorrenza proveniente da altro materiale audiovisivo ed elettronico che, per i consumatori, sostituisce in parte il materiale fotografico.

A meno che l'innovazione tecnologica o altri espedienti commerciali non stimolino il rinnovamento degli equipaggiamenti attuali, questo settore è destinato a declinare nei paesi industrializzati. L'APS sembra essere, sotto questo aspetto, una risposta coerente del settore alle tendenze del mercato. Maturità e saturazione del mercato sembrano essere anche una delle cause della concentrazione delle strutture di vendita, i cui schemi non sono sostanzialmente diversi sul mercato UE-SEE e su quello mondiale. In ciascuna categoria di prodotti i tre maggiori fornitori raggiungono una quota superiore al 60 % delle vendite totali.

I grandi fornitori sono multinazionali con strutture di produzione e commercializzazione integrate a livello mondiale. Gli ostacoli all'ingresso basati sulle economie di scala nella produzione sono forti, dal momento che è necessaria una capacità finanziaria considerevole per mantenere la propria presenza sul mercato e la leadership tecnologica nel settore del materiale fotografico.

Dall'aprile 1996 un gran numero di fabbricanti di apparecchi fotografici includono modelli APS nella loro gamma di prodotti. Tuttavia, la posizione concorrenziale del materiale APS nei confronti di sostituti parziali (telecamere, macchine fotografiche digitali, videocamere) e totali (altro materiale fotografico esistente) non è facilmente prevedibile.

#### IV. GLI ACCORDI NOTIFICATI

##### 5. La cooperazione tra le parti si basa su tre accordi:

- un accordo di base concluso il 18 novembre 1991 tra tutte le società partecipanti alla cooperazione, Kodak, Fuji, Canon, Minolta e Nikon («Five Party Agreement»),
- un secondo accordo concluso il 18 novembre 1991 tra Kodak e Fuji («Two Party Agreement») e
- un terzo accordo firmato il 13 maggio 1994 e notificato alla Commissione il 26 giugno 1994, che regola la cooperazione tra Canon, Minolta e Nikon («Three Party Agreement»).

Il «Five Party Agreement» stabilisce le linee fondamentali della partecipazione congiunta delle cinque società al progetto di ricerca e sviluppo, compresa l'istituzione di un comitato direttivo che distribuisce i compiti di ricerca e sviluppo tra le parti. Entro questa cornice l'attività di R&S è stata suddivisa tra due gruppi a seconda della specializzazione. Il primo gruppo, formato da Kodak e Fuji, si occupa fondamentalmente di pellicole, caricatori, materiale per sviluppo/stampa e prodotti connessi — Two Party Agreement; il secondo, formato da Canon, Minolta e Nikon, si occupa di macchine fotografiche — Three Party Agreement. Tutti questi accordi si concludono nel momento in cui le parti constatano che il programma congiunto di ricerca e sviluppo è stato portato a termine con successo. Le parti possono mantenere una forma di consultazione tra loro ed eventualmente ripristinare il programma per affrontare questioni imprevedute.

Dopo la notifica del 13 luglio 1993 sono stati notificati una serie di accordi quadro di concessione di licenze a terzi. Si tratta dei seguenti accordi:

- accordo di licenza per le pellicole e i caricatori (Film/Cartridge Licence Agreement),
- accordo di licenza per le macchine fotografiche (Camera Licence Agreement),
- accordo di licenza per il materiale di sviluppo/stampa (Photofinishing Equipment Licence Agreement),
- accordo di licenza per l'apparecchiatura APS di fabbricazione dell'immagine (APS Image Making Device Licence Agreement),
- accordo di licenza per il marchio APS (APS Trademark Licence Agreement).

Si illustrano di seguito sinteticamente le disposizioni relative alla concessione di licenze tra le parti agli accordi e tra le parti e i terzi contenute nei suddetti accordi (\*).

(\*) Ad eccezione delle disposizioni dell'accordo di licenza del marchio APS, il quale prevede la concessione a tutti i licenziatari che fabbricano i prodotti di una licenza mondiale non esclusiva, non trasferibile, esente da royalties per l'uso dei marchi APS.

## 6. Gli accordi «Five Party», «Two Party» e «Three Party»

### 6.1. Licenze che le parti si concedono tra loro

Le società che sviluppano il sistema (SDC) mettono in comune tra loro tutti i brevetti e il know-how necessari allo svolgimento del programma. Conformemente alla distribuzione dei compiti di ricerca e sviluppo tra i due gruppi, i membri dell'accordo a due o dell'accordo a tre, a seconda dei casi, scambiano licenze modiali non esclusive ed esenti da royalties con gli altri membri dell'accordo a cinque. Tra le tecnologie così scambiate vi sono:

- brevetti e know-how derivanti dal programma R&S comune, compresa la tecnologia proveniente da precedenti programmi R&S svolti dalle parti in piccoli gruppi prima della conclusione dell'accordo a cinque;
- brevetti e know-how applicabili all'APS derivanti dalla R&S svolta autonomamente da ciascuna delle parti.

In generale le licenze continueranno ad essere valide anche oltre il termine degli accordi.

### 6.2. Licenze ad altri produttori

Agli altri produttori sono concesse licenze mondiali non esclusive per lo sfruttamento dei brevetti e del know-how, da parte di Canon per le macchine fotografiche e da parte di Kodak per le pellicole/caricatori, il materiale di sviluppo/stampa e l'apparecchiatura di trattamento dell'immagine, previo pagamento di royalties. Le licenze riguardano principalmente la tecnologia relativa alle specifiche del sistema e le informazioni tecniche supplementari che le SDC hanno deciso di fornire.

Oltre al suddetto know-how sono disponibili, tramite opzione, licenze per tecnologie supplementari. Tutti gli accordi contengono un elenco di comande di brevetti connessi al progetto («Project Patent Applications»). L'accordo di licenza per le pellicole/caricatori contiene anche un'opzione relativa ad altre rivendicazioni di brevetti.

L'elenco delle domande di brevetti connessi al progetto conta circa 4800 domande delle varie SDC<sup>(1)</sup>. In base alla definizione delle SDC, i brevetti del progetto che non sono oggetto di altre

licenze nel quadro degli accordi di licenza non comprendono le specifiche del sistema o l'assistenza alla progettazione. Le licenze per questi brevetti non sono necessarie per sviluppare i prodotti sotto licenza, ma possono essere utili a determinati licenziatari per lo sviluppo o il perfezionamento di un loro particolare prodotto. Queste licenze possono essere ottenute dalla SDC che detiene il relativo brevetto.

Anche i diritti per altri brevetti (molto meno numerosi) possono essere ottenuti direttamente dal detentore del brevetto. Questi brevetti coprono alcune tecnologie che le SDC ritengono interessanti per i licenziatari, ma per le quali questi possono trovare sostituti in un tempo relativamente breve.

### 6.3. Concessione al licenziante

In misura proporzionale alle licenze ottenute, i licenziatari devono concedere a loro volta a ciascuna delle SDC, su richiesta scritta di queste ultime, licenze mondiali, non esclusive, esenti da royalties, irrevocabili per brevetti o rivendicazioni di brevetti basati su domande depositate entro il dicembre 1997. Tale obbligo sussiste solo se i brevetti coprono necessariamente un prodotto sotto licenza in quanto progettato conformemente alle specifiche del sistema o in quanto progettato o fabbricato utilizzando informazioni che rientrano nell'APS.

I licenziatari sono tenuti inoltre a concedere licenze dello stesso tipo a qualsiasi altro licenziatario. In tal caso le licenze sono non esclusive e mondiali, ma non esenti da royalties.

### 6.4. Royalties

Le royalties che i licenziatari devono pagare per le licenze relative alla macchine fotografiche e al materiale di sviluppo/stampa sono state notevolmente ridotte da quando è stata effettuata la notifica. Per quanto riguarda in particolare le royalties della licenza per il materiale di sviluppo/stampa, è stato concordato un adeguato sistema di calcolo. I licenziatari sono stati informati delle modifiche.

### 6.5. Cooperazione tra licenziatari

In seguito all'intervento dei servizi della Commissione, Kodak e Fuji hanno accettato di modificare l'accordo relativo alle pellicole/caricatori (salva restando l'autorizzazione della cooperazione da parte della Commissione) allo scopo di aumentare le possibilità di cooperazione tra licenziatari. In tal modo i licenziatari potranno recuperare il vantaggio tecnico delle SDC e divenire dei veri concorrenti.

<sup>(1)</sup> Le domande sono ordinate per numero, data e assegnatario e figurano normalmente nell'allegato D del relativo accordo. Su richiesta della Commissione ciascuna delle parti ha fornito la denominazione e una breve descrizione dei propri brevetti contenuti nell'allegato D.

Il testo attuale dell'accordo è stato convenuto, in seguito a negoziati con i servizi della Commissione, nella primavera 1997. Mentre gli accordi notificati prevedevano inizialmente che i licenziatari non potessero subappaltare le procedure tecnicamente più complesse del processo di produzione delle pellicole e dei caricatori, cioè la sensibilizzazione delle pellicole e l'assemblaggio finale dei caricatori compreso l'inserimento della pellicola, la situazione è stata modificata nel modo seguente.

I licenziatari sono distinti in due categorie: quelli che padroneggiano l'intero procedimento tecnico («Full Service Licences», FSLs) e quelli che non lo padroneggiano («non-FSLs»).

La cooperazione tra gli FSLs è illimitata e quella tra FSLs e non-FSLs è limitata solo in quanto l'assemblaggio finale dei caricatori deve sempre essere effettuato da un FSL.

Non-FSLs possono cooperare pienamente con un FSL, dato che quest'ultimo può effettuare tutte le fasi della produzione di pellicole/caricatori per qualsiasi licenziatario.

Cinque anni dopo l'introduzione sul mercato dell'APS, cioè a partire dal 22 aprile 2001, i non FSLs otterranno il diritto di inserire nei caricatori da essi assemblati le pellicole sensibilizzate per loro conto da un FSL e di vendere quindi sul mercato i caricatori con la pellicola.

Dopo otto anni dall'introduzione sul mercato dell'APS, cioè a partire dal 22 aprile 2004, la cooperazione tra tutti i licenziatari non sarà più soggetta ad alcuna limitazione.

## V. RIEPILOGO

Il sistema APS è un prodotto completamente nuovo il cui obiettivo principale è stimolare il mercato, attualmente stagnante, e consentire alla fotografia all'alogenuro di argento di competere con altri strumenti di produzione d'immagine. Gli investimenti sono di dimensioni tali che nessuna società, anche se disponesse di tutte le conoscenze necessarie, potrebbe sviluppare da sola un tale sistema, né sarebbe in grado di lanciare uno standard industriale. La cooperazione riguarda solo lo sviluppo del sistema e non consente alla SDC di eliminare la concorrenza di altre imprese del settore, che grazie agli accordi di licenza hanno accesso alla tecnologia in questione.

## VI. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni che precedono, la Commissione si propone di adottare una posizione favorevole nei confronti degli accordi notificati. Prima di autorizzarli, tuttavia, essa invita i terzi interessati a inviarle le proprie osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, menzionando il riferimento «IV/34.796 — Canon/Kodak», al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale IV — Concorrenza  
Direzione F — Industria dei beni strumentali  
e di consumo  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

**Nomina dei membri della sezione specializzata «acquacoltura» del comitato consultivo per la pesca**

(97/C 330/04)

Con decisione della Commissione 97/247/CE, del 4 aprile 1997 <sup>(1)</sup>, è stata istituita una sezione specializzata «acquacoltura» del comitato consultivo per la pesca.

Con decisione del 28 ottobre 1997 la Commissione ha nominato i venti membri che compongono la suddetta sezione, il cui incarico scade contemporaneamente alla cessazione del mandato dei membri del comitato consultivo per la pesca.

<sup>(1)</sup> GU L 97 del 12. 4. 1997, pag. 28.

Catégorie économique Wirtschaftsgruppe Economic interest Categoría económica Economische groepering Økonomiske grupper Οικονομική κατηγορία Categoría económica Categoría económica Etujärjestö Ekonomisk kategori	Sièges Sitze Seats Seggi Zetels Pladser Έδρες Sedes Lugares Paikat Platser	Membres Mitglieder Members Membri Leden Medlemmer Μέλος Miembros Membros Jäsenet Medlemmar
Producteurs et coopératives de l'aquaculture Erzeuger und Genossenschaften der Aquakultur Producers and aquaculture cooperatives Produttori e Cooperative di acquacoltura Producenten en Coöperaties in de aquacultuursector Producenterne og Akvakulturandelselskaber Παραγωγοί και Κοινοπραξίες υδατοκαλλιέργειας Productores y cooperativas acuícolas Produtores e Cooperativas da aquicultura Tuottajat ja Vesiviljelyosuuskunnat Producenter och Vattenbrukskooperativ	13	M. KRISTENSEN (DK) M. BARTMANN (DE) M. STEPHANIS (GR) M <sup>me</sup> MICHAUD (FR) M. BREST (FR) M. ROUCO CAMINA (ES) M. RODRÍGUEZ (ES) M. CROWE (UK) M. YONGE (UK) M. KARLSSON (SF) M. TRINCANATO (IT) M. UGOLINI (IT) M. FLYNN (IRL)
Banques commerciales pour les activités maritimes Instituts spécialisés du crédit à caractère coopératif Seehandelsbanken Spezialisierte Genossenschaftskreditinstitute Banks financing maritime activities Specialised cooperative credit institutions Banche commerciali per le attività maritime Istituti specializzati di credito a carattere cooperativo Banken werkzaam in de visserijsector Gespecialiseerde coöperatieve kredietinstellingen Forretningsbanker Specialinstitutter for andelskredit Εμπορικές τράπεζες για τις ναυτιλιακές δραστηριότητες Ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα συνεταιριστικού χαρακτήρα Bancos comerciales para actividades marítimas Institutos especializados en créditos de carácter cooperativo Bancos comerciais para actividades marítimas Instituições especializadas em crédito de carácter cooperativo Merellä tapahtuvaa toimintaa rahoittavat liikepankit Osuuskunnalliset erikoistuneet luottolaitokset Affärsbanker som finansierar marina aktiviteter Särskilda kooperativa kreditinstitut	1	M. LABELLE (FR)

Catégorie économique Wirtschaftsgruppe Economic interest Categoria economica Economische groepering Økonomiske grupper Οικονομική κατηγορία Categoria económica Categoria económica Etujärjestö Ekonomisk kategori	Sièges Sitze Seats Seggi Zetels Pladser Έδρες Sedes Lugares Paikat Platser	Membres Mitglieder Members Membri Leden Medlemmer Μέλος Miembros Membros Jäsenet Medlemmar
Commerce et transformation des produits de l'aquaculture Handel und Verarbeitungsunternehmen der Aquakultur Trade and processing of aquaculture products Commercianti e trasformazione dei prodotti dell'acquacoltura Handel en Verwerking van aquacultuurproducten Handelen og forarbejdningen af akvakulturprodukter Εμπορία Μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας Comercio y transformación de productos acuícolas Comercio e Transformação dos produtos da aquicultura Vesiviljelytuotteiden jalostus ja kauppa Handel och Bearbetning av vattenbruksprodukter	3	M. MINEHANE (IRL) M. BERGMAN (SF) M. GARCÍA GARCÍA (ES)
Travailleurs du secteur de l'aquaculture Arbeitnehmer des Aquakultursektors Workers in the aquaculture sector Lavoratori del settore dell'acquacoltura Werknemers in de aquacultuursector Arbejdstagere inden for akvakultur Εργαζόμενοι του τομέα της υδατοκαλλιέργειας Trabajadores del sector acuícola Trabalhadores do sector da aquicultura Vesiviljelyalan työntekijät Arbeitstagare inom vattenbrukssektorn	2	M. MORTENSEN (DK) M. COURTEL (FR)
Consommateurs Verbraucher Consumers Consumatori Consumenten Forbrugerne Καταναλωτές Consumidores Consumidores Kuluttajat Konsumenter	1	M. FERRAZ DA SILVA (PT)

**Notifica preventiva di una concentrazione****[Caso n. IV/M.1013 — Shell UK Ltd/Gulf Oil (Great Britain) Ltd]**

(97/C 330/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 27 ottobre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (\*). Per effetto di tale concentrazione l'impresa Shell UK Limited, appartenente al Royal Dutch/Shell Group of Companies acquisisce (acquisiscono) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa Gulf Oil Great Britain Ltd («GOGB»), a seguito di acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Shell UK Limited, in quanto appartenente al Royal Dutch/Shell Group of Companies: esplorazione, produzione e vendita di petrolio e gas naturale, e produzione e vendita di prodotti chimici e carbone;
  - GOGB: raffinazione e commercializzazione di petrolio.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del suddetto regolamento. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1013 — Shell UK Ltd/Gulf Oil (Great Britain) Ltd, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

(\*) GU L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Comunicazione della Commissione relativa al calcolo della quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, definito nella direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica**

(97/C 330/06)

Secondo i calcoli effettuati dalla Commissione in virtù dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva 96/92/CE <sup>(1)</sup>, la quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, applicabile nel 1998, è il 25,37 %.

Questa cifra è stata ottenuta calcolando, da un lato, il consumo di energia elettrica dei consumatori di oltre 40 GWh per l'insieme degli Stati membri e, dall'altro, il consumo totale netto di energia elettrica per l'insieme degli Stati membri e dividendo successivamente il primo totale per il secondo. I dati sono stati comunicati dagli Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30. 1. 1997, pag. 20-29.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33/CE sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore**

(97/C 330/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

COM(97) 480 def. — 97/0250(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 3 ottobre 1997)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 100a,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che la Commissione ha organizzato un'ampia consultazione pubblica sul Libro verde per una politica della numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazione in Europa<sup>(1)</sup>;

considerando che la consultazione ha sottolineato l'importanza di un equo accesso qualitativo e quantitativo alle risorse di numerazione per tutti gli operatori sul mercato e il ruolo cruciale di adeguati meccanismi di numerazione, in particolare la portabilità del numero e la selezione del vettore, come strumenti per rendere più facile la scelta dei consumatori e più efficace la concorrenza nel contesto liberalizzato delle telecomunicazioni;

considerando che nella risoluzione adottata il 22 settembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per l'introduzione accelerata della portabilità del numero e della preselezione del vettore;

considerando che il 17 luglio 1997 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui chiede alla Commissione di presentare una proposta per modificare la direttiva già in vigore al fine d'introdurre in tutta l'Unione, entro il 1° gennaio 2000, la preselezione del vettore e la portabilità del numero,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 97/33/CE<sup>(2)</sup> viene modificata come segue:

1. Il paragrafo 5 dell'articolo 12 viene sostituito da:

«5. Le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano l'introduzione nel più breve tempo possibile della portabilità del numero — grazie alla quale l'utente che ne faccia richiesta potrà conservare il proprio numero nella rete telefonica pubblica fissa di una località determinata, indipendentemente dal fornitore di servizi — e fanno in modo che sia operativa entro il 1° gennaio 2000.»

2. Dopo il paragrafo 6 dell'articolo 12 viene inserito un nuovo paragrafo:

«7. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato I, parte I, e notificati dalle autorità nazionali di regolamenta-

<sup>(1)</sup> COM(96) 590 def. del 20 novembre 1996.

<sup>(2)</sup> Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 32).

zione come detentori di una quota di mercato significativa di offrire ai propri abbonati la possibilità di accedere ai servizi commutati di qualsiasi fornitore collegato di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. A tal fine, entro il 1° gennaio 2000 debbono essere attivate opzioni che permettano all'abbonato di scegliere i servizi con una preselezione permanente, ma tale da poter essere modificata per singole chiamate con l'uso di un prefisso abbreviato.»

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al-

l'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.